



Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche

Delibera n. 39

Roma, 21 luglio 2010

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Roberto Passino, presidente, del cons. Massimiliano Atelli, commissario, del dott. Guido Cace, commissario, dell'arch. Antonella Postorino, commissario, del dott. Renato Cocchi, commissario, e del dott. Sergio Cristofanelli, segretario verbalizzante;

VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare i commi 1, che istituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche "al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti", e 4, lett. f), a tenore del quale la Commissione <<controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici>>;

VISTO il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento" (di seguito denominato Metodo), approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, articolo 9 bis, comma 6, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 secondo il quale la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentrando nelle competenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, contestualmente soppresso;

VISTI i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 settembre 2009, n. 99 e 18 giugno 2010, n. 99 con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione;

VISTA la nota dell'ATO 5 Frosinone, prot. 02/PAATO del 9.7.2010;

VISTO l'appunto per il Presidente n. 5763 del 20.7.2010 con il quale la Segreteria tecnica ha relazionato in merito alla nota dell'ATO 5 Frosinone, prot. 02/PAATO del 9.7.2010;

RITENUTO di richiamare sinteticamente gli accadimenti che hanno preceduto la nota dell'ATO 5 Frosinone, prot. 02/PAATO del 9.7.2010, nei termini che seguono.

L'ATO 5 Frosinone, in sede di revisione tariffaria, con delibera 27 febbraio 2007 n. 4, "*Riconoscimento maggiori costi operativi 2003 – 05 e revisione triennale tariffa*", e con delibera 5 marzo 2008 n. 1, "*Art. 12.3 del disciplinare Tecnico: "Modalità di aggiornamento della tariffa" – Anno 2006*", ha riconosciuto, con atto transattivo, al gestore ACEA ATO 5 maggiori costi operativi pregressi per un valore di 10,7 milioni di euro, sostenuti nel periodo 2003-2005, e ha deliberato l'applicazione delle tariffe con valenza retroattiva e superamento del limite di prezzo K massimo consentito in violazione del dm 1° agosto 1996 (c.d. metodo normalizzato).

L'allora Comitato, dopo avere acquisito gli atti (non trasmessi tempestivamente al Coviri), con delibera n. 7 del 1° dicembre 2008, aveva rilevato l'illegittimità di tali operazioni per violazione del metodo normalizzato e del contratto di *price cap* in esso stabilito, nonché del principio di non retroattività degli atti amministrativi, chiedendo all'AATO di conformarsi. Avverso tale delibera ACEA ATO 5 ha proposto ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.

L'AATO di Frosinone ha dapprima sospeso l'efficacia delle delibere n. 4/2007 e n. 1/2008, e successivamente le ha revocate. Avverso tali atti ACEA ATO 5 ha proposto ricorso al Tar del Lazio, sezione di Latina, successivamente riunito al ricorso pendente al TAR del Lazio, sede di Roma;

In data 26 aprile 2010 è pervenuta la nota n. AT/693 del 24 aprile 2010, con la quale l'Autorità d'ambito ha trasmesso la delibera della conferenza dei sindaci n. 3 dell'8 aprile 2010.

Con la citata delibera n.3/2010 l'Autorità ha deciso, tra l'altro, di applicare, in via provvisoria, per l'anno 2010, la TRM vigente al 2005 e relativa articolazione su tutto il territorio dell'ATO, "*... fatti salvi eventuali conguagli da applicarsi non in via retroattiva*".

Con la medesima delibera l'Autorità ha approvato una relazione istruttoria sugli eventi che hanno caratterizzato la gestione del sii nel territorio di riferimento, rilevando che ogni tentativo di conciliazione con il gestore era andato fallito.

Con successive note, ultima la n.10929/2010 del 18 maggio 2010 indirizzata all'AATO, e per conoscenza ad altri soggetti tra cui questa Commissione, il gestore Acea ATO 5 ha denunciato, in relazione all'inerzia dell'AATO nell'adeguare le tariffe idriche, seri

problemi gestionali ed economico – finanziari che con il passare del tempo si acuiscono ulteriormente.

In ragione di quanto innanzi evidenziato, questa Commissione ha inviato all'AATO, e per conoscenza al gestore ACEA ATO 5, la nota n.5110-MC dell'8 luglio 2010, a firma del Presidente, con cui si richiamano le parti ad un'azione di legittimità pur nelle more delle decisioni *sub judice*, evidenziando che:

- in attesa delle decisioni di merito da parte dei giudici aditi, occorre applicare il contratto di concessione che ha come oggetto l'attuazione del Piano d'ambito, seppur non revisionato;
- l'Autorità deve applicare la TRM relativamente all'annualità di riferimento e il gestore deve provvedere a realizzare gli investimenti relativi, sottesi alla determinazione della TRM per quella annualità.

Con la predetta nota presidenziale questa Commissione ha, altresì, sottolineato che non è corretto applicare al 2010, la TRM determinata per l'annualità 2005 procedendo poi ad un "*conguaglio non retroattivo*" in quanto possibili conguagli sono attuabili solo in caso di mancato ricavo rispetto al previsto, o errata articolazione tariffaria che determini un ricavo differente da quello garantito. In altri termini, i conguagli sono dovuti sulla quantità di risorsa venduta e non sul prezzo unitario.

Infine, si è chiesto di adottare i provvedimenti di competenza applicando la TRM prevista dal Piano d'ambito per l'annualità 2010.

CONSIDERATO che con nota n. 02/PAATO del 9 luglio 2010, l'ATO 5 Frosinone, nel richiamare i giudizi pendenti sia di natura amministrativa che penale, ha riscontrato la nota della Commissione evidenziando che la necessità di dare attuazione al piano d'ambito, seppur non revisionato, trova il consenso pieno e incondizionato della stessa. Non comprende, invece, la censura relativa alla tariffa provvisoria deliberata dalla Conferenza laddove si afferma che l'AATO deve applicare la TRM 2010 e, correlativamente, che il gestore deve provvedere alla realizzazione degli investimenti previsti per quell'annualità. Al riguardo, l'Autorità afferma che è noto che il gestore ha effettuato investimenti di gran lunga inferiori a quelli previsti (a dimostrazione di ciò fornisce informazioni e dati) e, nel concludere, chiede alla Commissione di: (i) "*.. esprimersi in maniera chiara ed univoca, tenendo conto anche degli elementi di fatto e delle osservazioni sopra esposte ed indicando, altresì, i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dell'ambito e dell'utenza*"; (ii) qualificare "*..la natura del proprio intervento di cui alla nota raccomandata che quivi si riscontra onde consentire alla scrivente AATO di valutare*

compiutamente il valore, gli effetti e le conseguenze e di attivare, eventualmente, tutte le iniziative che,, all'esito, verranno ritenute opportune".

CONSIDERATO che appare opportuno cogliere l'occasione per ribadire taluni indirizzi in merito alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe;

CONSIDERATO che, in merito ai contenuti della nota dell'ATO 5 Frosinone n. 02/PAATO del 9 luglio 2010, è opportuno evidenziare che:

- 1) la nota a firma del Presidente faceva esclusivo riferimento ai giudizi amministrativi in corso, in quanto la Commissione che non è a conoscenza delle contestazioni di natura penale né, a quanto consta, l'AATO ha adottato provvedimenti fondati sulle risultanze delle indagini penali;
- 2) in merito alla perplessità manifestata dall'Autorità sull'applicazione della TRM prevista dal piano al 2010 e i correlati investimenti da realizzarsi a cura del gestore, occorre evidenziare che i due aspetti (TRM e investimenti), seppur strettamente interdipendenti, attengono a due fasi distinte, sia temporalmente che giuridicamente.

Astraendo dal caso di specie, e dunque in linea generale, la TRM rappresenta, come noto, il costo medio del servizio che tiene conto della copertura dei costi operativi, dell'ammortamento e della remunerazione del capitale, questi ultimi determinati sulla base degli investimenti programmati per quell'annualità. Pertanto, in sede di programmazione, nel piano d'ambito si ipotizza il modello gestionale per la determinazione dei costi operativi e si pianificano gli investimenti annuali, necessari al raggiungimento dei livelli di servizio e di qualità, su cui calcolare le quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito. Il piano d'ambito, che rappresenta un costante e cogente punto di riferimento nell'ambito del contratto di gestione, obbliga l'Autorità a deliberare annualmente la TRM prevista dal piano per quell'annualità ed il gestore al rispetto degli obblighi di realizzazione degli interventi e di fornitura del servizio. La TRM, moltiplicata per il volume erogabile determina il monte ricavi che garantisce al gestore, coerentemente con le previsioni del piano, la possibilità di realizzare gli investimenti previsti. Conseguentemente, una TRM non in linea con la programmazione del piano d'ambito, che generi per conseguenza ricavi più bassi di quelli stabiliti dallo stesso, non consentirebbe al gestore di effettuare gli investimenti annuali ivi previsti.

La verifica degli investimenti realizzati, invece, e la conseguente necessità di riallineare le voci di costo di ammortamento e remunerazione, in ragione di eventuali minori investimenti realizzati, attiene alla fase della revisione del piano

d'ambito, che l'art.8 del metodo prevede ordinariamente ogni tre anni (periodo regolatorio) o, straordinariamente, al ricorrere delle ipotesi specificate dal medesimo art.8, al comma 2.

Pertanto, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'Autorità (peraltro sollecitata più volte dalla Commissione ad una revisione del piano) deve deliberare la TRM per l'annualità di riferimento, in modo da consentire al gestore di poter disporre del flusso di cassa necessario per realizzare gli investimenti. Di contro, il gestore deve effettuare, in ragione del monte ricavi garantiti dal piano, gli investimenti annuali programmati. Qualora il gestore non ottemperi agli obblighi di piano, ferma restando l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge e dagli strumenti convenzionali di regolazione del rapporto, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la risolubilità del contratto, sarà tenuto alla restituzione delle quote di ammortamento e remunerazione indebitamente incassate a fronte di investimenti pianificati ma non realizzati.

Da quanto sopra consegue che, nelle more della revisione del piano d'ambito, l'AATO è tenuto ad applicare, per ciascun anno di programmazione, la tariffa prevista nel piano d'ambito vigente;


relatore il cons. Massimiliano Atelli;

DELIBERA

nei termini di cui in premessa, il presente atto ricognitorio.

Il relatore

Cons. Massimiliano Atelli



Il Presidente

Prof. Ing. Roberto Passino

